

## CHIARIMENTO N. 2

Si precisa che la documentazione di gara e relativa modulistica è disponibile solo in formato PDF.

Pertanto, l'eventuale inserimento di dati ed informazioni che richiedano maggior spazio, da parte dei concorrenti, può formare oggetto di allegazione documentale integrativa, con indicazione di appositi richiami e/o postille.

## CHIARIMENTO N. 3

Si precisa che il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e organizzativa, di cui al paragrafo 2.3.3), lett. b), punto 3) – avvenuta esecuzione di un impianto di cogenerazione per un importo non inferiore a quello a base d'asta – deve essere autodichiarato dai concorrenti in sede di offerta e comprovato, successivamente, secondo quanto prescritto all'art. 42, d.lgs. 163/06 (certificati di lavori eseguiti rilasciati dai committenti, pubblici o privati, contenenti l'indicazione dell'oggetto dei lavori, l'importo dei lavori e l'attestazione di regolare esecuzione).

## CHIARIMENTO N. 4

A) Si conferma, innanzitutto, l'indicazione secondo cui per “lavori analoghi”, di cui al paragrafo 2.3.3), lett. b), punto 2), si intendono lavori riconducibili alla cat. OG/9 (impianti per la produzione di energia elettrica) di cui all'All. A) al d.P.R. 207/10, e quindi lavori non riferiti esclusivamente ad impianti di cogenerazione.

B) Si precisa, altresì, che in caso di R.T.I. il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e organizzativa, di cui al paragrafo 2.3.3), lett. b) ), punto 3) – avvenuta esecuzione di un impianto di cogenerazione per un importo non inferiore a quello a base d'asta – deve essere autodichiarato e, successivamente, comprovato da almeno uno dei componenti del raggruppamento temporaneo (mandataria o mandante/i).

Pertanto, qualora la capogruppo del R.T.I. possieda il requisito specifico potrà associare una o più mandanti, ancorchè carenti del requisito medesimo. Resta fermo, tuttavia, il possesso da parte della mandante/i degli ulteriori requisiti di qualificazione indicati al paragrafo 2.3.3), nelle misure percentuali minime prescritte dalla lettera di invito (punto 2.4)).

C) Si precisa che il requisito di cui al paragrafo 2.3.3), lett. b), punto 4), deve essere documentato attraverso la presentazione dell'elenco dei lavori analoghi, da intendersi nel significato indicato sub-A).